

**ORDINANZA MUNICIPALE
PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELLA CONVERSIONE ALL'EFFICIENZA
ENERGETICA E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI**

Richiamati:

- richiamati gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Piano Energetico Valle di Blenio approvato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2017;
- il Regolamento comunale concernente gli incentivi per l'efficienza energetica e l'impiego di energie rinnovabili del 12 dicembre 2017; e successiva modifica del 29.05.2018

Il Municipio di Acquarossa dispone:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 Credito disponibile

- ¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1 l'importo presumibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune.
- ² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati: consulenza, conversione, produzione energetica

- ¹ Giusta il piano energetico Valle di Blenio il Comune mette a disposizione dei cittadini un servizio di consulenza in materia energetica per il tramite dello studio di progettazione TechnoSwiss SA – Stabile Blenioart – 6715 Dongio.

La consulenza preliminare permetterà ai richiedenti di disporre delle principali indicazioni sul proprio progetto di conversione/produzione energetica, sulle sue consulenze finanziarie e sugli incentivi disponibili a livello cantonale e comunale.

Il Comune assume direttamente i costi effettivi della consulenza preliminare che potrà essere di al massimo 2 ore.

- ² Giusto l'art. 6 del regolamento, il Comune riconosce i sostegni finanziari seguenti:
 - A) conversione vettore energetico da olio combustibile o elettrico diretto (massimo CHF 5'000.- per abitazione)
 1. a pompa di calore: il 50 % del sussidio cantonale,
 2. a legna o pellet: CHF 1'500.- + 100 CHF/kW_{th}

Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.

B) allacciamento alla rete di teleriscaldamento (massimo da CHF 5'000.-/edificio)

1. il 50% del sussidio cantonale
2. il 50 % del costo fatturato dalla Biomassa Blenio SA o enti analoghi per l'esecuzione della predisposizione (stacco) in vista di un futuro allacciamento, ritenuto un massimo di CHF 2'000.-/particella

C) distribuzione del calore nell'edificio (massimo da CHF 2'000.-/abitazione esistente)

Se concomitante con:

- A1+B : il 50% del sussidio cantonale
- A2 : CHF 1'500.- + 100.-/kW_{th}

D) centrali fotovoltaiche e batterie di accumulo di energia (massimo cumulato: CHF 6'000.-/edificio)

- centrali fotovoltaiche: CHF 0.25 per Wp (massimo CHF 4'000.-)
- moduli di accumulo di energia (min. 4 kWh):
 - ≥ 4 e < 6 kWh : CHF 1'000.-
 - ≥ 6 e < 8 kWh : CHF 1'500.-
 - ≥ 8 kWh : CHF 2'000.-

E) risanamento energetico (massimo da 5'000.-/edificio)

- il 50% del (potenziale) sussidio cantonale

Per il grado di isolamento termico minimo fanno stato i coefficienti indicati dalle direttive o dai decreti cantonali.

F) impianto solare termico (massimo CHF 3'000.-/edificio)

- il 50 % del sussidio cantonale

L'importo massimo cumulato per singolo immobile è di franchi 20'000.-.

Art. 4 Caso particolare: recupero di stabili nei nuclei di villaggio

Nel caso di un recupero a scopo di residenza primaria di qualunque stabile non abitabile (stalle, depositi, diroccati, vecchie case non abitabili, ecc.) situato in zona "Nucleo di Villaggio", il contributo viene versato nel suo ammontare massimo definito per ogni singolo intervento indicato all'art. 6 del regolamento. Per questi interventi i concetti di conversione e risanamento vanno intesi come nuovi interventi e meglio:

- A) nuovo vettore energetico a pompa di calore, legna o pellets : fr. 8'000.-
- B) allacciamento alla rete di teleriscaldamento: fr. 8'000.-
- C) distribuzione del calore nell'edificio: fr. 3'000.-/abitazione
- D) centrali fotovoltaiche e batterie di accumulo di energia: 6'000.- (4'000.-+ 2'000.-)
- E) risanamento energetico: fr. 8'000.-
- F) impianto solare termico: fr. 3'000.-

L'importo massimo cumulato per singolo immobile è di franchi 25'000.-.

Art. 5 Procedura generale

¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate prima dell'inizio delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.acquarossa.ch.

² Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.acquarossa.ch.

Art. 6 Risanamenti energetici di edifici esistenti finanziati dal Cantone nell'ambito del Risanamento Base

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone.
- ³ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 7 Versamento dei sussidi

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- ² E' escluso il rimborso a contanti.

Art. 8 Riscossione indebita

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 9 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10 Norma transitoria

Gli incentivi dell'Art. 3 della presente ordinanza sono accordati per gli interventi realizzati dopo il 1. gennaio 2018, data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Fanno eccezione i lavori che hanno ottenuto una promessa di sussidio ed una licenza edilizia prima del 31.12.2017.

Art. 11 Entrata in vigore

- ¹ La presente ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione n. 353 del 18 giugno 2018 e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 19 al 2 luglio 2018.
 - ² Essa entra in vigore il 1. luglio 2018 e abroga ogni altra disposizione vigente in materia.
- Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Acquarossa, 19 giugno 2018

Il Municipio